



COMUNE DI SOVICILLE
Provincia di Siena

Regolamento

per il diritto

allo studio

Indice

Titolo I - Disposizioni generali

Art. 1 - Oggetto del regolamento	Pag. 3
Art. 2 - Informazioni su eventi calamitosi	Pag. 3
Art. 3 - Modalità per versamento delle quote	Pag. 3
Art. 4 - Recupero delle somme non corrisposte	Pag. 3

Titolo II - Scuola dell'infanzia

Art. 5 - Servizio di trasporto scolastico	Pag. 4
Art. 6 - Servizio di refezione scolastica	Pag. 5
Art. 7 - Servizi di "pre e post scuola"	Pag. 5

Titolo III - Scuola primaria

Art. 8 - Servizio di trasporto scolastico	Pag. 7
Art. 9 - Servizio di refezione scolastica	Pag. 8
Art. 10 - Servizi di "pre e post scuola"	Pag. 8

Titolo IV - Scuola secondaria di primo grado

Art. 11 - Servizio di trasporto scolastico	Pag. 10
Art. 12 - Servizio di refezione scolastica	Pag. 11

Titolo V - Agevolazioni

Art. 13 - Esenzioni e riduzioni delle quote fisse	Pag. 12
Art. 14 - Esenzione quota servizio trasporto scolastico alunni disabili	Pag. 13
Art. 15 - Contributi per genitori disoccupati	Pag. 13

Titolo VI - Commissione mensa

Art. 16 - Istituzione, funzioni e compiti	Pag. 15
Art. 17 - Composizione	Pag. 15
Art. 18 - Nomina dei rappresentanti	Pag. 16
Art. 19 - Insediamento e durata in carica	Pag. 16
Art. 20 - Funzionamento	Pag. 16
Art. 21 - Attività di controllo	Pag. 17

Titolo VII - Norme finali

Art. 22 - Entrata in vigore	Pag. 18
Art. 23 - Norme finali	Pag. 18

Titolo I Disposizioni generali

Art. 1 Oggetto del regolamento

Il presente regolamento - nel quadro delle disposizioni di cui alla normativa statale e regionale - disciplina la materia del diritto allo studio di competenza del Comune di Sovicille.

Art. 2 Informazioni su eventi calamitosi

1. Al verificarsi di eventi calamitosi, tali da comportare la chiusura dei plessi scolastici o la parziale o totale defezione del servizio di trasporto scolastico, le relative informazioni sono rese note agli utenti mediante appositi avvisi da pubblicare sul sito internet dell'Ente e sugli altri canali informativi.

A coloro che non possono accedere al suddetto portale è comunicato, all'inizio di ogni anno scolastico, un recapito telefonico da contattare in tali evenienze.

2. Nelle fattispecie di cui sopra, così come in caso di scioperi o assemblee, le quote fisse di compartecipazione ai servizi scolastici sono dovute nella misura stabilita, qualora il servizio venga assicurato per almeno la metà dei giorni mensili previsti.

Art. 3 Modalità per versamento delle quote

1. Il versamento delle quote di compartecipazione alle spese di gestione deve avvenire con il sistema denominato "PagoPa", che risulta essere la nuova modalità per eseguire i pagamenti elettronici verso la Pubblica Amministrazione.

2. Alle eventuali somme corrisposte in periodi successivi alla scadenza (giorno 28 di ciascun mese) saranno applicati gli interessi moratori come previsto dal successivo art. 4.

Art. 4 Recupero delle somme non corrisposte

1. Il recupero delle quote di compartecipazione non corrisposte ha luogo, al termine di ciascun anno scolastico, nei modi previsti dalla normativa vigente.

2. A tal fine si considera, quale termine ultimo per la corresponsione di dovuto, la data del 20 luglio di ciascun anno.

Titolo II **Scuola dell'Infanzia**

Art. 5 **Servizio di trasporto scolastico**

1. L'Amministrazione Comunale organizza con propri automezzi regolarmente adibiti al servizio da effettuare e con personale dipendente il servizio di trasporto scolastico, garantendo anche la presenza di idonei vigilatori dipendenti dell'Ente Locale.

Il servizio consiste nel trasporto degli alunni dalla fermata più vicina al luogo di residenza - o ad altra destinazione, se comunicata contestualmente alla richiesta di fruizione del servizio - fino alla sede dell'edificio scolastico e viceversa.

I genitori dei bambini, o loro delegati maggiorenni, sono tenuti obbligatoriamente a prelevare i minori alla fermata dello scuolabus all'orario comunicato dall'ufficio. In caso di assenza il dipendente addetto al servizio proseguirà il percorso, per non ritardare la consegna degli altri utenti, e il minore in specie sarà accompagnato solo al termine del servizio.

Il servizio può essere richiesto anche per un solo viaggio (o per l'ingresso a scuola o per il rientro a casa) con un costo pari al 70% della quota prevista.

2. Per usufruire del servizio di trasporto il tenuto per legge al mantenimento del minore iscritto alla scuola dell'infanzia più vicina all'abitazione di residenza deve presentare domanda indirizzata al Comune di Sovicille, entro il 30 giugno di ciascun anno.

Oltre detto termine possono essere accolte le domande di coloro che hanno iscritto i propri figli dopo la scadenza per l'iscrizione alla scuola o che, per mutate necessità familiari, decidono di utilizzare continuativamente il servizio.

3. Possono essere ammessi a beneficiare del servizio di trasporto coloro che risiedono in Comuni limitrofi e che frequentano una scuola dell'infanzia in questo Comune, purché vi siano le necessarie disponibilità di posti all'interno degli automezzi e non venga modificato il percorso degli stessi.

4. I genitori degli alunni iscritti alle scuole dell'infanzia sono tenuti a corrispondere all'Amministrazione Comunale:

a) una quota fissa mensile di compartecipazione alle spese di gestione del servizio di trasporto, avente un importo diversificato per i richiedenti.

b) una quota mensile di compartecipazione alle spese di gestione del servizio di trasporto, avente un importo uguale per tutti i richiedenti.

Le suddette quote di compartecipazione a carico dell'utenza vengono determinate per ogni anno scolastico con apposito atto della Giunta Comunale.

Dette quote devono essere versate mensilmente, entro il giorno ventotto del mese successivo quello cui si riferisce il servizio, indipendentemente dall'effettiva fruizione o meno dello stesso.

Le quote relative ai mesi di settembre e ottobre sono corrisposte congiuntamente con scadenza 28 novembre.

La quota di cui alla lettera a) per il mese di dicembre è ridotta del 50% e per il mese di settembre è riparametrata all'effettivo servizio erogato.

L'interruzione dal pagamento può avvenire soltanto per rinuncia al servizio, da effettuarsi tramite comunicazione scritta da far pervenire al Comune.

Da tale data non è richiesta alcuna contribuzione all'utente.

Una volta disdetto il servizio, nel medesimo anno scolastico la riammissione è consentita soltanto una volta, salvo gravi e reiterati motivi di salute.

Art. 6

Servizio di refezione scolastica

1. L'Amministrazione Comunale gestisce in apposita cucina centralizzata e con personale dipendente il servizio di refezione scolastica.

2. Il menù settimanale viene determinato sulla base di tabelle dietetiche predisposte da specialisti, anche con prodotti provenienti da coltivazioni locali e biologiche, nonché di "diete speciali" elaborate sulla base di apposite certificazioni mediche o per motivi etici o religiosi.

3. Con l'iscrizione alla scuola dell'infanzia viene contestualmente richiesta la fruizione del servizio di refezione scolastica, essendo "il tempo mensa tempo didattico".

Per non usufruire del servizio deve invece essere inoltrata apposita istanza al Comune. Alla suddetta domanda deve essere allegata un'autorizzazione scritta rilasciata dal dirigente dell'istituto scolastico.

Il servizio di refezione scolastica rivolto agli alunni frequentanti la scuola dell'infanzia consiste nella somministrazione della colazione e del pranzo.

4. I genitori degli alunni iscritti alle scuole dell'infanzia sono tenuti a corrispondere all'Amministrazione Comunale:

a) una quota fissa mensile di compartecipazione alle spese di gestione del servizio mensa;

b) una quota giornaliera di compartecipazione alle spese di gestione del servizio di mensa.

Le suddette quote di compartecipazione a carico dell'utenza vengono determinate per ogni anno scolastico con apposito atto della Giunta Comunale.

Dette quote devono essere versate mensilmente, entro il giorno ventotto del mese successivo quello cui si riferisce il servizio, indipendentemente dall'effettiva fruizione o meno dello stesso (per la quota di cui alla lettera a) del presente comma) o sulla base del numero dei pasti effettivamente consumato (per la quota di cui alla lettera b) del presente comma).

Le quote relative ai mesi di settembre e ottobre sono corrisposte congiuntamente con scadenza 28 novembre.

La quota di cui alla lettera a) per il mese di dicembre è ridotta del 50% e per il mese di settembre è riparametrata all'effettivo servizio erogato.

Art. 7

Servizio di "pre e post scuola"

1. L'Amministrazione Comunale attiva - in presenza di almeno dieci minori - il servizio di "pre e post scuola", che consiste nell'accogliere i bambini che non usufruiscono del servizio di trasporto scolastico (per l'ingresso o per l'uscita) all'interno del plesso frequentato, in spazi adeguati e concordati con il dirigente scolastico, a partire dalle ore 7,30 fino all'inizio delle lezioni e una permanenza degli stessi al termine delle lezioni fino alle ore 17,30.

2. Il servizio viene attivato alle seguenti condizioni di massima:

a) la richiesta per il servizio deve pervenire entro il 30 giugno di ciascun anno. Lo stesso viene assicurato per tutto l'anno scolastico, a meno che il richiedente non riceva, entro il 31 agosto di ciascun anno, comunicazione scritta di mancata attivazione del servizio per insufficienti adesioni. Durante l'anno scolastico è consentito presentare istanza di attivazione del servizio che viene assicurato, qualora sia possibile, con decorrenza dal 1° o dal 16 di ciascun mese;

b) il servizio viene gestito da personale appositamente incaricato dal Comune;

c) il costo del servizio viene sostenuto dalle famiglie richiedenti lo stesso. Le relative tariffe sono determinate per ogni anno scolastico da parte della competente Giunta Comunale. Detta quota deve essere versata mensilmente, entro il giorno ventotto del mese successivo quello cui si riferisce il servizio, indipendentemente dall'effettiva fruizione o meno dello stesso.

Le quote relative ai mesi di settembre e ottobre sono corrisposte congiuntamente con scadenza 28 novembre.

La quota per il mese di dicembre è ridotta del 50% e per il mese di settembre è riparametrata all'effettivo servizio erogato.

L'interruzione dal pagamento può avvenire soltanto per rinuncia al servizio, da effettuarsi tramite comunicazione scritta da far pervenire al Comune. Da tale data non è richiesta alcuna contribuzione all'utente. Una volta disdetto il servizio, nel medesimo anno scolastico la riammissione è consentita soltanto una volta, salvo gravi e reiterati motivi di salute.

Titolo III **Scuola primaria**

Art. 8 **Servizio di trasporto scolastico**

1. L'Amministrazione Comunale organizza con propri automezzi regolarmente adibiti al servizio da effettuare e con personale dipendente il servizio di trasporto scolastico, garantendo anche la presenza di idonei vigilatori dipendenti dell'Ente Locale qualora debbano essere trasportati alunni portatori di handicap, in possesso di attestazione rilasciata ai sensi della Legge 104/92 e s.m.i., che deve essere trasmessa dai genitori contestualmente all'istanza di fruizione del servizio.

Il servizio consiste nel trasporto degli alunni dalla fermata più vicina al luogo di residenza - o ad altra destinazione, se comunicata contestualmente alla richiesta di fruizione del servizio - fino alla sede dell'edificio scolastico e viceversa.

I genitori dei bambini, o loro delegati maggiorenni, sono tenuti obbligatoriamente a prelevare i minori alla fermata dello scuolabus all'orario comunicato dall'ufficio. In caso di assenza il dipendente addetto al servizio proseguirà il percorso, per non ritardare la consegna degli altri utenti, e il minore in specie sarà accompagnato solo al termine del servizio. Qualora i genitori dichiarino in forma scritta di declinare ogni e qualsiasi responsabilità dell'Amministrazione Comunale, il dipendente addetto al servizio è autorizzato a far scendere dallo scuolabus l'alunno anche in assenza di un adulto.

Il servizio può essere richiesto anche per un solo viaggio (o per l'ingresso a scuola o per il rientro a casa) con un costo pari al 70% della quota prevista.

2. Per usufruire del servizio di trasporto il tenuto per legge al mantenimento del minore iscritto alla scuola primaria più vicina all'abitazione di residenza deve presentare domanda indirizzata al Comune di Sovicille, entro il 30 giugno di ciascun anno.

Oltre detto termine possono essere accolte le domande di coloro che hanno iscritto i propri figli dopo la scadenza per l'iscrizione alla scuola o che, per mutate necessità familiari, decidono di utilizzare continuativamente il servizio.

3. Possono essere ammessi a beneficiare del servizio di trasporto coloro che risiedono in Comuni limitrofi e che frequentano una scuola primaria in questo Comune, purché vi siano le necessarie disponibilità di posti all'interno degli automezzi e non venga modificato il percorso degli stessi.

4. I genitori degli alunni iscritti alle scuole primarie sono tenuti a corrispondere all'Amministrazione Comunale:

a) una quota fissa mensile di compartecipazione alle spese di gestione del servizio di trasporto, avente un importo diversificato per i richiedenti.

b) una quota mensile di compartecipazione alle spese di gestione del servizio di trasporto, avente un importo uguale per tutti i richiedenti.

Le suddette quote di compartecipazione a carico dell'utenza vengono determinate per ogni anno scolastico con apposito atto della Giunta Comunale.

Dette quote devono essere versate mensilmente, entro il giorno ventotto del mese successivo quello cui si riferisce il servizio, indipendentemente dall'effettiva fruizione o meno dello stesso.

Le quote relative ai mesi di settembre e ottobre sono corrisposte congiuntamente con scadenza 28 novembre.

La quota di cui alla lettera a) per il mese di dicembre è ridotta del 50% e per i mesi di settembre e giugno è riparametrata all'effettivo servizio erogato.

L'interruzione dal pagamento può avvenire soltanto per rinuncia al servizio, da effettuarsi tramite comunicazione scritta da far pervenire al Comune.

Da tale data non è richiesta alcuna contribuzione all'utente.

Una volta disdetto il servizio, nel medesimo anno scolastico la riammissione è consentita soltanto una volta, salvo gravi e reiterati motivi di salute.

Art. 9

Servizio di refezione scolastica

1. L'Amministrazione Comunale gestisce in apposita cucina centralizzata e con personale dipendente il servizio di refezione scolastica.

2. Il menù settimanale viene determinato sulla base di tabelle dietetiche predisposte da specialisti, anche con prodotti provenienti da coltivazioni locali e biologiche, nonché di "diete speciali" elaborate sulla base di apposite certificazioni mediche o per motivi etici o religiosi.

3. Con l'iscrizione alla scuola primaria viene contestualmente richiesta la fruizione del servizio di refezione scolastica, essendo "il tempo mensa tempo didattico".

Per i soli alunni frequentanti le classi funzionanti a tempo prolungato è possibile non usufruire del servizio di refezione inoltrando un'istanza al Comune. Alla suddetta domanda deve essere allegata un'autorizzazione scritta rilasciata dal dirigente dell'istituto scolastico.

Il servizio di refezione scolastica rivolto agli alunni frequentanti la scuola primaria consiste nella somministrazione della colazione e del pranzo.

4. I genitori degli alunni iscritti alle scuole primarie sono tenuti a corrispondere all'Amministrazione Comunale:

a) una quota fissa mensile di compartecipazione alle spese di gestione del servizio mensa;

b) una quota giornaliera di compartecipazione alle spese di gestione del servizio di mensa.

Le suddette quote di compartecipazione a carico dell'utenza vengono determinate per ogni anno scolastico con apposito atto della Giunta Comunale.

Dette quote devono essere versate mensilmente, entro il giorno ventotto del mese successivo quello cui si riferisce il servizio, indipendentemente dall'effettiva fruizione o meno dello stesso per la quota di cui alla lettera a) del presente comma) o sulla base del numero dei pasti effettivamente consumati per la quota di cui alla lettera b) del presente comma).

Le quote relative ai mesi di settembre e ottobre sono corrisposte congiuntamente con scadenza 28 novembre.

La quota di cui alla lettera a) per il mese di dicembre è ridotta del 50% e per i mesi di settembre e giugno è riparametrata all'effettivo servizio erogato.

Art. 10

Servizio di "pre e post scuola"

1. L'Amministrazione Comunale attiva - in presenza di un almeno dieci minori - il servizio di "pre e post scuola", che consiste nell'accogliere i bambini che non usufruiscono del servizio di trasporto scolastico (per l'ingresso o per l'uscita) all'interno del plesso frequentato, in spazi adeguati e concordati con il dirigente scolastico, a partire dalle ore 07:30 fino all'inizio delle lezioni e una permanenza degli stessi al termine delle lezioni fino alle ore 17:30.

2. Il servizio viene attivato alle seguenti condizioni di massima:

- a) la richiesta per il servizio deve pervenire entro il 30 giugno di ciascun anno. Lo stesso viene assicurato per tutto l'anno scolastico, a meno che il richiedente non riceva, entro il 31 agosto di ciascun anno, comunicazione scritta di mancata attivazione del servizio per insufficienti adesioni. Durante l'anno scolastico è consentito presentare istanza di attivazione del servizio che viene assicurato, qualora sia possibile, con decorrenza dal 1° o dal 16 di ciascun mese;
- b) il servizio di "pre scuola" è rivolta a tutti gli alunni frequentanti le scuole primarie, dal lunedì al venerdì;
- c) il servizio di "post scuola" è rivolto ai soli alunni frequentanti le scuole primarie funzionanti a tempo pieno;
- d) il servizio viene gestito da personale appositamente incaricato dal Comune;
- e) il costo del servizio viene sostenuto dalle famiglie richiedenti lo stesso. Le relative tariffe sono determinate per ogni anno scolastico da parte della competente Giunta Comunale. Detta quota deve essere versata mensilmente, entro il giorno ventotto del mese successivo quello cui si riferisce il servizio, indipendentemente dall'effettiva fruizione o meno dello stesso. Le quote relative ai mesi di settembre e ottobre sono corrisposte congiuntamente con scadenza 28 novembre.

La quota per il mese di dicembre è ridotta del 50% e per i mesi di settembre e giugno è riparametrata all'effettivo servizio erogato.

L'interruzione dal pagamento può avvenire soltanto per rinuncia al servizio, da effettuarsi tramite comunicazione scritta da far pervenire al Comune. Da tale data non è richiesta alcuna contribuzione all'utente. Una volta disdetto il servizio, nel medesimo anno scolastico la riammissione è consentita soltanto una volta, salvo gravi e reiterati motivi di salute.

Titolo IV **Scuola secondaria di primo grado**

Art. 11 **Servizio di trasporto scolastico**

1. L'Amministrazione Comunale organizza con propri automezzi regolarmente adibiti al servizio da effettuare e con personale dipendente il servizio di trasporto scolastico, garantendo anche la presenza di idonei vigilatori dipendenti dell'Ente Locale qualora debbano essere trasportati alunni portatori di handicap, in possesso di attestazione rilasciata ai sensi della Legge 104/92 e s.m.i., che deve essere trasmessa dai genitori contestualmente all'istanza di fruizione del servizio.

Il servizio consiste nel trasporto degli alunni dalla fermata più vicina al luogo di residenza - o ad altra destinazione, se comunicata contestualmente alla richiesta di fruizione del servizio - fino alla sede dell'edificio scolastico e viceversa.

I genitori dei bambini, o loro delegati maggiorenni, sono tenuti obbligatoriamente a prelevare i minori alla fermata dello scuolabus all'orario comunicato dall'ufficio. In caso di assenza il dipendente addetto al servizio proseguirà il percorso, per non ritardare la consegna degli altri utenti, e il minore in specie sarà accompagnato solo al termine del servizio. Qualora i genitori dichiarino in forma scritta di declinare ogni e qualsiasi responsabilità dell'Amministrazione Comunale, il dipendente addetto al servizio è autorizzato a far scendere dallo scuolabus l'alunno anche in assenza di un adulto.

Il servizio può essere richiesto anche per un solo viaggio (o per l'ingresso a scuola o per il rientro a casa) con un costo pari al 70% della quota prevista.

2. Per usufruire del servizio di trasporto il tenuto per legge al mantenimento del minore iscritto alla scuola secondaria di primo grado deve presentare domanda indirizzata al Comune di Sovicille, entro il 30 giugno di ciascun anno.

Oltre detto termine possono essere accolte le domande di coloro che hanno iscritto i propri figli dopo la scadenza per l'iscrizione alla scuola o che, per mutate necessità familiari, decidono di utilizzare continuativamente il servizio.

3. Possono altresì essere ammessi a beneficiare del servizio di trasporto coloro che risiedono in Comuni limitrofi e che frequentano la scuola secondaria di primo grado in questo Comune, purché vi siano le necessarie disponibilità di posti all'interno degli automezzi e non venga modificato il percorso degli stessi.

4. I genitori degli alunni iscritti alla scuola secondaria di primo grado sono tenuti a corrispondere all'Amministrazione Comunale:

a) una quota fissa mensile di compartecipazione alle spese di gestione del servizio di trasporto, avente un importo diversificato per i richiedenti.

b) una quota mensile di compartecipazione alle spese di gestione del servizio di trasporto, avente un importo uguale per tutti i richiedenti;

Le suddette quote di compartecipazione a carico dell'utenza vengono determinate per ogni anno scolastico con apposito atto della Giunta Comunale.

Dette quote devono essere versate mensilmente, entro il giorno ventotto del mese successivo quello cui si riferisce il servizio, indipendentemente dall'effettiva fruizione o meno dello stesso.

Le quote relative ai mesi di settembre e ottobre sono corrisposte congiuntamente con scadenza 28 novembre.

La quota di cui alla lettera a) per il mese di dicembre è ridotta del 50% e per i mesi di settembre e giugno è riparametrata all'effettivo servizio erogato.

L'interruzione dal pagamento può avvenire soltanto per rinuncia al servizio, da effettuarsi tramite comunicazione scritta da far pervenire al Comune.

Da tale data non è richiesta alcuna contribuzione all'utente.

Una volta disdetto il servizio, nel medesimo anno scolastico la riammissione è consentita soltanto una volta, salvo gravi e reiterati motivi di salute.

Art. 12

Servizio di refezione scolastica

1. L'Amministrazione Comunale gestisce in apposita cucina centralizzata e con personale dipendente il servizio di refezione scolastica.

2. Il menù settimanale viene determinato sulla base di tabelle dietetiche predisposte da specialisti, anche con prodotti provenienti da coltivazioni locali e biologiche, nonché di "diete speciali" elaborate sulla base di apposite certificazioni mediche o per motivi etici o religiosi.

3. Con l'iscrizione alla scuola secondaria viene contestualmente richiesta la fruizione del servizio di refezione scolastica, essendo "il tempo mensa tempo didattico".

E' tuttavia consentito non usufruire del servizio di refezione inoltrando un'istanza al Comune. Alla suddetta domanda deve essere allegata un'autorizzazione scritta rilasciata dal dirigente dell'istituto scolastico.

Il servizio di refezione scolastica rivolto agli alunni frequentanti la scuola secondaria consiste nella somministrazione della colazione e di uno spuntino.

4. I genitori degli alunni iscritti alla scuola secondaria sono tenuti a corrispondere all'Amministrazione Comunale una quota giornaliera di compartecipazione alle spese di gestione del servizio di mensa.

La suddetta quota di compartecipazione a carico dell'utenza viene determinata per ogni anno scolastico con apposito atto della Giunta Comunale.

Detta quota deve essere versata mensilmente, entro il giorno ventotto del mese successivo quello cui si riferisce il servizio sulla base del numero dei pasti effettivamente consumati.

Le quote relative ai mesi di settembre e ottobre sono corrisposte congiuntamente con scadenza 28 novembre.

Titolo V Agevolazioni

Art. 13 Esenzioni e riduzioni delle quote fisse

L'Amministrazione Comunale concede riduzioni parziali o esoneri dal pagamento delle quote fisse dovute per i servizi scolastici (scuola infanzia: art. 5 comma 4 lettera a) e art. 6 comma 4 lettera a); scuola primaria: art. 8 comma 4 lettera a) e art. 9 comma 4 lettera a); scuola secondaria: art. 11 comma 4 lettera a) del presente regolamento).

2. Per richiedere le suddette agevolazioni, gli interessati devono inoltrare domanda al Comune entro il 30 settembre di ciascun anno o entro trenta giorni dalla data di iscrizione dell'alunno alla scuola, su apposita modulistica on line reperibile sul portale dell'Ente. Per coloro che presentano l'istanza entro i termini di cui sopra l'agevolazione decorre dall'inizio dell'anno scolastico.

Successivamente a tali scadenze possono essere presentate domande da coloro che, per qualsiasi motivazione, non lo hanno fatto in precedenza. Per questi ultimi il beneficio decorre dal mese in cui hanno prodotto l'istanza.

I richiedenti devono essere in possesso di un ISEE ordinario o ISEE minorenni con genitori non coniugati tra loro e non conviventi (DPCM 159/2013 e s.m.i.)

A coloro che, nel corso dell'anno scolastico, presentano l'ISEE corrente (DPCM 159/2013 e s.m.i.) il beneficio decorre dal mese in cui hanno prodotto l'istanza.

3. I requisiti per ottenere quanto stabilito nel comma precedente sono i seguenti:

a) Riduzione del 22% dal pagamento delle quote fisse dovute.

Il nucleo familiare deve possedere un ISEE non superiore a € 40.000,00.

b) Riduzione del 33% dal pagamento delle quote fisse dovute.

Il nucleo familiare deve possedere un ISEE non superiore a € 30.000,00.

c) Riduzione del 45% dal pagamento delle quote fisse dovute.

Il nucleo familiare deve possedere un ISEE non superiore a € 20.000,00.

d) Riduzione del 56% dal pagamento delle quote fisse dovute.

Il nucleo familiare deve possedere un ISEE non superiore a € 15.000,00.

e) Riduzione del 67% dal pagamento delle quote fisse dovute.

Il nucleo familiare deve possedere un ISEE non superiore a € 10.000,00.

f) Riduzione del 83% dal pagamento delle quote fisse dovute.

Il nucleo familiare deve possedere un ISEE non superiore a € 7.000,00.

g) Esonero totale dal pagamento delle quote fisse dovute.

Il nucleo familiare deve possedere un ISEE non superiore a € 4.200,00.

4. Le quote vengono arrotondate all'unità per eccesso (per decimali pari o superiori a 50 centesimi) o per difetto (fino a 49 centesimi).

5. Qualora nello stesso nucleo familiare vi siano due o più figli frequentanti le scuole del Comune (asili nido, scuole infanzia, primarie e secondaria di primo grado) vengono concessi benefici a condizione che i nuclei richiedenti possiedano i seguenti requisiti:

a) avere almeno due figli iscritti alle scuole del territorio (da asilo nido a scuola secondaria di primo grado);

b) usufruire dei servizi scolastici (mensa e/o trasporto)

c) aver presentato istanza di riduzione delle quote o, in alternativa, aver dichiarato di corrispondere per il primo figlio la quota corrispondente alla fascia più alta.

6. Le agevolazioni concesse sono le seguenti:

a) 1° figlio nessun beneficio

b) 2° figlio: le quote fisse di compartecipazione applicate sono riferite alla fascia precedente a quella spettante;

c) 3° figlio: le quote fisse di compartecipazione applicate sono riferite alla fascia precedente a quella assegnata al 2° figlio

d) 4° figlio: le quote fisse di compartecipazione applicate sono riferite alla fascia precedente a quella assegnata al 3° figlio.

Ai fini della concessione delle sovvenzioni di cui al presente comma, si precisa che per primo figlio si intende quello più piccolo.

7. A ogni alunno disabile in stato di gravità vengono concessi benefici a condizione che lo stesso sia in possesso dei seguenti requisiti:

a) attestazione di handicap in stato di gravità;

b) iscrizione a una scuola del territorio;

c) usufruire dei servizi scolastici (mensa)

d) aver presentato istanza di riduzione delle quote.

Le agevolazioni concesse sono riferite alle quote fisse di compartecipazione e constano nell'applicazione della compartecipazione riferita alla fascia precedente a quella spettante.

8. Il competente settore comunale cura l'istruttoria delle domande pervenute secondo i criteri di cui sopra; successivamente adotta apposito atto e comunica agli interessati l'esito dell'istanza.

9. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano soltanto ai cittadini residenti in questo Comune e frequentanti le scuole del territorio.

Art. 14

Esenzione quota servizio trasporto scolastico alunni disabili

1. L'Amministrazione assicura gratuitamente il servizio di trasporto scolastico agli alunni disabili in stato di gravità, residenti e frequentanti le scuole dell'obbligo ubicate nel proprio territorio.

2. Per richiedere le suddette agevolazioni, gli interessati devono inoltrare domanda al Comune entro il 30 settembre di ciascun anno o entro trenta giorni dalla data di iscrizione dell'alunno alla scuola, su apposita modulistica in distribuzione presso l'ufficio.

Art. 15

Contributi per genitori disoccupati

1. L'Amministrazione concede incentivi economici ai genitori disoccupati degli alunni frequentanti le scuole del territorio che usufruiscono dei servizi scolastici.

2. Per richiedere le suddette agevolazioni, gli interessati devono inoltrare domanda on line al Comune entro il 15 novembre di ciascun anno.

I requisiti per ottenere le agevolazioni sono i seguenti:

- a) avere un figlio iscritto alle scuole dell'infanzia, primarie o secondaria di primo grado ubicate nel territorio del Comune di Sovicille;
- b) usufruire dei servizi scolastici (mensa e/o trasporto);
- c) aver presentato istanza di riduzione delle quote fisse;
- d) far parte di un nucleo familiare anagrafico nel quale, dal 1° gennaio al 31 ottobre dell'anno di riferimento, nessun componente abbia prestato attività lavorativa o prodotto reddito ciascuno per almeno cinque mesi;
- e) essere in possesso di un ISEE ordinario o ISEE minorenni con genitori non coniugati tra loro e non conviventi (DPCM 159/2013 e s.m.i.) pari a:
 - € 4.200,00 per essere inclusi nella 1° fascia di contributo;
 - € 7.000,00 per essere inclusi nella 2° fascia di contributo;
 - € 10.000,00 per essere inclusi nella 3° fascia di contributo;
 - € 15.000,00 per essere inclusi nella 4° fascia di contributo;
 - € 20.000,00 per essere inclusi nella 5° fascia di contributo;
 - € 30.000,00 per essere inclusi nella 6° fascia di contributo;
 - € 40.000,00 per essere inclusi nella 7° fascia di contributo;
 - oltre € 40.000,00 per essere inclusi nella 8° fascia del contributo.

L'importo del contributo da assegnare per ciascuna fascia, per i servizi di refezione e di trasporto, viene determinato per ogni anno scolastico con apposito atto della Giunta Comunale.

3. Il competente settore comunale cura l'istruttoria delle domande pervenute secondo i criteri di cui sopra; successivamente adotta apposito atto e comunica agli interessati l'esito dell'istanza.

4. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano soltanto ai cittadini residenti in questo Comune e frequentanti le scuole del territorio.

Titolo VI Commissione mensa

Art. 16 Istituzione, funzioni e compiti

1. Al fine di sensibilizzare e coinvolgere attivamente le famiglie nella organizzazione della refezione scolastica, è istituita una Commissione Mensa a livello comunale, che esercita, nell'interesse dell'utenza, le seguenti funzioni:

- a) un ruolo di collegamento tra l'utenza e il soggetto titolare del servizio, relativamente alle diverse istanze che pervengono dall'utenza stessa;
- b) un ruolo di monitoraggio dell'accettabilità del pasto e della qualità del servizio attraverso idonei strumenti di valutazione;
- c) un ruolo consultivo per quanto riguarda le variazioni del menu scolastico, nonché le modalità di erogazione del servizio e i capitolati d'appalto.

2. Ai componenti della Commissione Mensa sono attribuiti i seguenti compiti:

- a) verificare il rispetto di capitolato, tabelle dietetiche, tempi di trasporto e distribuzione pasti;
 - b) segnalare eventuali carenze igienico-sanitarie rilevate durante il sopralluogo;
 - c) farsi portavoce di segnalazione raccolte fra gli utenti;
 - d) proporre soluzioni migliorative laddove ritenute necessarie;
- 2) elaborare proposte di progetti e iniziative di educazione alimentare, in stretta sinergia con il Comune, l'Istituzione Scolastica e la ASL.

Art. 17 Composizione

1. La Commissione Mensa è composta da rappresentanti dell'Amministrazione Comunale, dell'Istituzione scolastica e dei genitori, nella maniera che segue:

a) Rappresentanti dell'Amministrazione Comunale:

- Sindaco o Assessore competente
- Responsabile del Settore Persona e Società
- Coordinatore del servizio di refezione scolastica
- Responsabile Industria Alimentare

b) Rappresentanti Istituzione Scolastica:

- Dirigente Scolastico o suo delegato
- Un insegnante in servizio presso la scuola dell'Infanzia di Barontoli
- Un insegnante in servizio presso la scuola dell'Infanzia di Rosia
- Un insegnante in servizio presso la scuola primaria di San Rocco a Pilli
- Un insegnante in servizio presso la scuola primaria di Sovicille
- Un insegnante in servizio presso la scuola secondaria di Rosia

c) Rappresentanti dei genitori

- Un genitore di un bambino iscritto alla scuola dell'infanzia di Barontoli
- Un genitore di un bambino iscritto alla scuola dell'infanzia di Rosia
- Un genitore di un bambino iscritto alla scuola primaria di San Rocco a Pilli
- Un genitore di un bambino iscritto alla scuola primaria di Sovicille
- Un genitore di un bambino iscritto alla scuola secondaria di Rosia

Ai suddetti rappresentanti sono aggregati quelli dei genitori e degli educatori dei nidi d'infanzia comunali.

2. Alle sedute della commissione possono prendere parte di volta in volta altre figure professionali ritenute necessarie per la trattazione degli argomenti iscritti all'o.d.g.

Art. 18 **Nomina dei rappresentanti**

1. I rappresentanti dell'Istituzione Scolastica sono designati dal Dirigente Scolastico e comunicati all'Amministrazione Comunale entro il 31 ottobre di ciascun anno.

2. I rappresentanti dei genitori sono eletti dai genitori con le modalità stabilite, di anno in anno, con deliberazione della Giunta Comunale.

Art. 19 **Insedimento e durata in carica**

1. La Commissione Mensa si insedia di norma entro il 10 novembre di ogni anno.

2. I rappresentanti dell'Istituzione Scolastica durano in carica un anno.

3. I rappresentanti dei genitori durano in carica un anno e sono rieleggibili.

Art. 20 **Funzionamento**

1. Nella sua prima seduta elegge un Presidente, un Vicepresidente e un Segretario fra i membri eletti in rappresentanza dei genitori.

2. La Commissione si riunisce almeno due volte all'anno, di norma con cadenza almeno bimestrale. Eventuali riunioni straordinarie possono essere convocate su richiesta del Comune, del Presidente o di almeno cinque dei suoi componenti.

3. La convocazione è effettuata con avviso da inoltrarsi via posta elettronica almeno cinque prima della seduta. L'avviso reca l'ordine del giorno dei lavori.

4. Il Segretario redige il verbale delle riunioni che viene inviato ai componenti entro dieci giorni dall'adunanza.

L'elenco delle decisioni assunte viene approvato al termine della seduta e reso pubblico.

5. Al fine di agevolare la comunicazione con le famiglie, l'Istituzione scolastica mette a disposizione della commissione indirizzi e-mail e contatti dei rappresentanti dei genitori di ciascuna classe. Il Comune concede alla Commissione mensa uno spazio nel proprio sito web istituzionale.

6. Almeno una volta all'anno, la commissione mensa organizza un incontro plenario con i rappresentanti di classe di ciascuna scuola, anche separatamente plesso per plesso.

7. La Commissione, almeno una volta all'anno, riferisce alla Commissione Consiliare competente per materia, della propria attività.

8. Il Comune può mettere a disposizione nel proprio bilancio una somma per sostenere le proposte di iniziative e progetti di cui all'art. 17 comma 2 lett. e) del presente regolamento.

Art. 21 **Attività di controllo**

1. Ai fini dello svolgimento dei compiti di cui ai precedenti articoli, la Commissione Mensa può, in accordo con l'Amministrazione Comunale, effettuare sopralluoghi sia presso la cucina centralizzata che presso le sedi di somministrazione dei pasti, compilando una scheda di valutazione concordata a inizio anno scolastico.

2. Condizione necessaria per l'esecuzione delle attività di controllo è che i componenti della Commissione Mensa individuati per lo svolgimento dei sopralluoghi abbiano ricevuto adeguata informazione/formazione sui principi base di igiene degli alimenti, sui criteri adottati nella scelta dei menu e sulle finalità educative della mensa scolastica. Tali momenti informativi sono organizzati dall'Amministrazione Comunale con il coinvolgimento del competente servizio della ASL e della scuola, nella prima seduta della commissione stessa.

3. Durante le visite di sopralluogo, i commissari devono indossare camice e copricapo, non toccare alimenti, attrezzature e utensili ed evitare ogni intralcio al normale funzionamento delle attività; per l'assaggio dei cibi o per ogni altra richiesta devono rivolgersi al responsabile della cucina o a chi ne fa le veci.

4. Di ciascun sopralluogo effettuato, la Commissione Mensa redige un verbale da far pervenire al Settore Pubblica Istruzione del Comune. Il verbale viene consegnato a tutti i membri della Commissione nella prima riunione successiva al sopralluogo medesimo.

Titolo VII
Norme finali

Art. 22
Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore nei termini di legge.

Art. 23
Norme finali

Per quanto non espressamente previsto dal presente regolamento, si fa riferimento alle vigenti disposizioni di legge in materia.